

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta nella Terraferma del Comune di Venezia in occasione degli interventi di ripristino del manto stradale - proroga

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta SIRTI S.p.A. su incarico della Società TELECOM S.p.A., ha provveduto alla realizzazione della rete di telecomunicazione e di posa della fibra ottica nella terraferma del Comune di Venezia;
- con Ordinanza Dirigenziale n.133 del 13/03/2018 è stata regolamentata la circolazione in occasione dei lavori di asfaltatura definitiva dei tratti interessati dagli interventi;

Considerato che:

- la Ditta Sirti S.p.A ha comunicato che i lavori di asfaltatura non sono stati conclusi a causa di problemi tecnici e dalle condizioni meteorologiche avverse e ha chiesto di prorogare l'attuale ordinanza di regolamentazione della circolazione per l'ultimazione dei lavori;

Riconosciuta l'esigenza di prorogare l'attuale Ordinanza per consentire l'asfaltatura definitiva delle restanti aree interessate dai lavori;

Visti:

- la richiesta di proroga dell'Ordinanza Dirigenziale presentata dalla Ditta Sirti S.p.A. prot. n.218829 del 04/05/2018;
- l'Ordinanza Dirigenziale n.133 del 13/03/2018 "Regolamentazione della circolazione e della sosta nella Terraferma del Comune di Venezia in occasione degli interventi di ripristino del manto stradale";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1. prorogare la validità dell'Ordinanza Dirigenziale n.133 del 13/03/2018 dal 12/05/2018 e fino al 11/07/2018.

In occasione di Grandi Eventi e Manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale è vietato qualsiasi intervento sul territorio da 3 giorni prima a 1 giorno dopo lo svolgimento degli stessi;

E' fatto obbligo al responsabile dei lavori di verificare il calendario delle manifestazioni e l'effettivo svolgimento delle stesse;

Gli interventi devono essere comunicati preventivamente almeno 72 ore prima per grandi eventi e ordinariamente 48 ore prima per le manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale dell'esecuzione dello stesso al corpo di Polizia Locale e alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e alla Direzione Lavori Pubblici;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 12/05/2018 e fino al giorno 11/07/2018.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 maggio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.